



COMUNE DI SINOPOLI

Prov. di Reggio Calabria

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati.

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 29 aprile 2015

Sostituisce il precedente adottato con Deliberazione C.S. n. 120 del 22.07.1999

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Interventi del Comune
- Art. 3 – Settori di intervento
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Esclusioni e limitazioni

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 6 – Settore sociale
- Art. 7 – Settore culturale e dei beni artistici e storici
- Art. 8 – Settore dell'istruzione
- Art. 9 – Settore sportivo e ricreativo
- Art. 10 – Settore turistico
- Art. 11 – Settore ambientale
- Art. 12 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro
- Art. 13 – Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
- Art. 14 – Interventi di carattere straordinario

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 15 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- Art. 16 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
- Art. 17 – Procedura di richiesta contributi per attività e progetti
- Art. 18 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 19 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- Art. 20 – Procedura di concessione dei contributi - rendicontazione
- Art. 21 – Contributi esclusi

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 23 – Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 24 – Patrocinio
- Art. 25 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune
- Art. 26 – Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Art. 27 – Clausola arbitrale
- Art. 28 – Norme transitorie di rinvio
- Art. 29 – Entrata in vigore

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale di Sinopoli (RC), in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, intende contribuire alla promozione culturale, sportiva, sociale e ambientale della comunità locale attraverso una politica di tutela e sviluppo delle attività culturali, sociali, sportive ed ambientali;
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale;
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 2 – Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi finanziari;
 - b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
 - d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 - Settori di intervento

1. Il Comune di Sinopoli, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici che riguardano i seguenti ambiti:
 - a) sociale e assistenziale;
 - b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
 - c) cultura;
 - d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - e) sport e tempo libero;
 - f) tutela dell'ambiente;
 - g) turismo;
 - h) promozione del tessuto economico sociale;
 - i) protezione civile.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Sinopoli o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune, ovvero persone che versano in comprovate disagiate condizioni economiche e che agiscono quali:
 - a) Enti Pubblici;
 - b) Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica regolarmente iscritte da almeno un anno nell'apposito registro comunale;

- c) Soggetti o Enti Privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal comune di Sinopoli il patrocinio;
- d) Persone indigenti.

Art. 5 – Esclusioni e limitazioni

1. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto costituenti articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 6 - Settore Sociale

1. I contributi o i benefici di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel Settore Sociale per le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

2. I benefici economici in favore di persone indigenti possono essere concessi in presenza di inderogabili necessita per motivi contingenti, comprovati tramite la presentazione di specifica documentazione e mediante rapidi accertamenti effettuati dal personale preposto dello stato di indigenza economica.

Hanno priorità gli interventi per eventi straordinari (malattie gravi; eventi improvvisi e gravi che determinano condizioni economiche insostenibili, presenza di gravi handicap, dedizione all'alcool e/o a sostanze stupefacenti per la disintossicazione ed il reinserimento nel tessuto sociale; ecc.)-.

Art. 7 - Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:

- a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali, monumentali, ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);

- d) Consentire la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folkloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose (di concerto con la parrocchia) o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- h) Corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, ecc. esistenti nel territorio comunale;
- b) L'individuazione di siti archeologici nel territorio comunale nonché l'attività di recupero e rinvenimento di opere e strutture;
- c) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale e storico della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 8 - Settore dell' Istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
- c) Attività pedagogiche;
- d) Interventi socio-educativi a favore di diversamente abili e svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 9 - Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

2. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3, ed in particolare modo con la scuola.
- g) Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 10 - Settore turistico

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Attività di promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Promozione e assistenza ai turisti;
- f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo ;

Art. 11 - Settore ambientale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali contro ogni forma di inquinamento;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale per la salvaguardia della salute;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 12 - Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;

2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
- b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 13 - Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune può erogare contributi o benefici economici, oltre ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, associazioni di immigrati stranieri presenti in Calabria, università ed enti di ricerca, soggetti privati che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri.

3. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:

- a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
- b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
- c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
- d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
- e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
- f) La promozione della multiculturalità;
- g) Promozione di gemellaggi.

Art. 14 - Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 15 - Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il Comune di Sinopoli opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, ed a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale;

2. Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale;

3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno;

4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

5. I contributi in favore di persone indigenti che versano in gravi difficoltà economiche si suddividono in :

- a) interventi ordinari;
- b) interventi straordinari.

6. Per accedere al contributo il richiedente deve trovarsi sprovvisto di reddito o non disporre di reddito sufficiente a garantire esigenze più indispensabili della vita quotidiana.

La situazione reddituale viene stabilita applicando i criteri di valutazione di cui al D. lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La soglia di reddito per accedere al beneficio economico, indicata nell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente), viene determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto.

7. Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli 16 e 17, la Giunta Municipale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 16 - Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative;

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. Per l'erogazione dei contributi in favore di persone indigenti, in caso di:
- a) “**interventi ordinari**”, il Comune, all'inizio di ogni anno finanziario, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, provvede a rendere pubblico il finanziamento del capitolo di spesa relativo agli interventi assistenziali, informando i cittadini che gli stessi hanno facoltà di presentare istanza motivata per la concessione di eventuali contributi economici;
 - b) “**interventi straordinari**” in presenza di richieste per inderogabili necessità di natura economica dei cittadini, il Comune provvede, tramite rapidi accertamenti effettuati dal personale preposto, all'erogazione di contributi economici mirati al superamento di un particolare stato di difficoltà dovuto allo specifico evento.

4. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
- c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
- d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto corredato da idonea certificazione;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- g) dichiarazione di non costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n.659) o di organizzazioni sindacali;
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: “*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sinopoli*”.
- j) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

5. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 40% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Art. 17 - Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
- c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
- d) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- g) dichiarazione di non costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n.659) o di organizzazioni sindacali;
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento;
- i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 18 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione, deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal comune.
4. Tale beneficio economico deve essere iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 22.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 19 - Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 16 e 17 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
2. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale. Esaminata l'istruttoria la giunta comunale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente

esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare i soggetti che hanno inoltrato richiesta. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia agli interessati entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

Art. 20 - Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 16, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.

2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art.17, sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.

4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui all'art. 13, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.

5. L'importo massimo erogabile, ai sensi dell'art.15, non può essere superiore al 40% delle spese effettivamente sostenute e da rendicontare in sede di liquidazione del contributo concesso;

6. Nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

7. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

8. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

9. L'amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione presentata per la concessione dei contributi, ed in particolare delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Art. 21 - Contributi esclusi

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'amministrazione comunale assegna annualmente a quegli enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.

3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale

delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

4. Relativamente ai soli casi di ammissione di privati a servizi comunali istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc.), le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del settore competente.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

4. L'albo dei beneficiari è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente; Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici;

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 23 - Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il comune di Sinopoli resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 24 – Patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il Patrocinio concesso autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello Stemma del Comune;
4. il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Sinopoli”*.

Art. 25 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 15, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sinopoli”*.

Art. 26 - Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 27 – Clausola arbitrale

1. Al fine di eliminare potenziali contenziosi eventualmente emergenti con i beneficiari, il confronto nel merito è demandato alla competenza di tre arbitri.
Ognuna della Parti interessate avrà il diritto autonomamente di nominare uno dei tre sopra citati arbitri, il terzo sarà nominato congiuntamente da Entrambe.
2. In caso di disaccordo tra le Parti circa la menzionata nomina del terzo arbitro, Questi sarà nominato per Esse dal Presidente del Tribunale di Palmi.

Art. 28 - Norme transitorie di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale e regionale ed ai regolamenti comunali attualmente in vigore.

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale composto da numero ventinove articoli, sostituisce il precedente adottato con Deliberazione Commissione Straordinaria n.120 del 22.07.1999 ed entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.